



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3334 del 2011, proposto da:
- Daniele Bucca, rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a; Ylenia Pintaldi, Maria Grazia Natale, Claudia Abate, Fabio Molino, Martina La Manna, Anna Chiara Maio, Rossella Sampino, Giulia La Manna, Simone Rapisarda, Martina Lonia, Irene Gasparo, Daniel Lavagnini, Gianluca Pino, Serena Patroniti, Pierangela Irrera, Martina Caridi, Salvatore Domenico Cassone, Natale Spena, Stefania Cartesio, Ruben La Malfa, Francesca Russo, Marcella Di Cara, Francesco Iati', Giulia La Spina, Valeria Imbesi, Alessandra Arena, Ludovica Ferrau', Ludovica Irrera, Fabrizia Samiani, Cristina Allegra, Ramona Urso, Maria Pia Tamburello, Marco Cosimo Pizzino, Giorgio Sanseverino, Giulia Loiacono, Martina Cavo, Marta Stella Brienza, Edoardo Vincenzo Fiumara, Gloria D'Andrea, Adriana Lombardo, Consuelo Pia Calderone, Nicoletta Luxi, Cosimo Galletti, Maria Federica Ferlazzo, Carolina Maria Cusmano, Davide Urso, Manuela

Vacalebre, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

- Federica Genitori, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
- Enrica Pellegrino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Venerita Mirabile, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Università degli Studi di Messina, Ministero Università' e Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

CINECA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
Francesca Ciciarello, Kherad Pisheh Samaneh, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia per l'anno 2011/2012 pubblicata il 22 settembre 2011;
 - del bando di concorso dell'ateneo di Messina;
 - della nota a firma del rettore dell'ateneo di Messina 26 settembre 2011, prot. n.48444;
- dei verbali della commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula del 5 settembre 2011;
- dei verbali della Commissione di concorso del 14, 15 e 16 settembre 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di Ministero Università' e Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto dedotto dalle parti in causa;

Visti gli atti acquisiti con ordinanza collegiale istruttoria n. 3142/2011;

Ritenuto che la vertenza in esame può essere decisa con sentenza in forma semplificata;

Premesso che con rituale dichiarazione a verbale il difensore dei ricorrenti ha rinunciato all'impugnativa (seppure proposta con la clausola "*ove occorra*") del D.M. 23.11.2011, limitando in tal modo la "*res controversa*" ai soli atti locali dell'Università di Messina rientranti nella competenza territoriale di questo T.A.R.;

Premessi i noti principi giurisprudenziali in tema di conservazione dei "*valori giuridici*" e di "*strumentalità delle forme*" del procedimento amministrativo, quando manchino – come nella specie - specifiche ed espresse clausole che sanzionino la forza invalidante di dette forme:

Rilevato come secondo Cons. di Stato, Sez. V. (sent. n., 2025 del 1 aprile 2011) in sede di prove d'esame per l'accesso a posti di pubblico impiego, il principio dell'anonimato delle prove scritte non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, ma è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. anche Sez. VI, 17 settembre 2003, n. 5284. Nello stesso senso, vedansi Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5074 del 9 settembre 2011, resa in tema di forme prescritte nel procedimento elettorale; sent. n. 2725 del

6 maggio 2011 che annulla T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 2 luglio 2010 n. 16571, resa in tema di procedure d'appalto. Cfr., ancora , in tema di procedure concorsuali, Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1168 del 2 marzo 2009; sent. n. 8 del 4 gennaio 2011, con richiami alla giurisprudenza precedente, nonché Cons. di Stato, parere della Sez. II n. 7648 del 24 gennaio 2007);

Ritenuto che il ricorso in esame in coerenza con i detti principi è da ritenersi infondato, in quanto, alla stregua degli atti acquisiti con la citata ordinanza collegiale istruttoria e delle analitiche relazioni depositate dall'Amministrazione, si evince che nessuna irregolarità sostanziale (e quindi invalidante) si è verificata in relazione agli invocati principi di trasparenza ed anonimato della selezione;

Considerato che, a tal fine, sono da ritenersi determinanti le seguenti circostanze:

- il giorno della prova di ammissione, il 5.9.2011, i candidati hanno consegnato alla Commissione due buste, entrambe con "*finestra trasparente*" da cui evincere il codice a barre, alfanumerico, univocamente assegnato a ciascun candidato: a) una busta contenente i dati anagrafici di identificazione di ogni candidato; b) l'altra busta contenente la scheda dei quiz;

- tutte le buste sub a) e tutte le buste sub b) sono state inserite in due distinti "*scatoloni*" sigillati (cfr. relaz. a firma del Dirett. dei Servizi didattici, Dott. Gennuso);

- lo "*scatolone*" sigillato contenente le schede anagrafiche di ciascun candidato è rimasto presso l'Università di Messina, mentre quello, anch'esso sigillato, contenente i relativi elaborati, identificati dal detto codice alfanumerico, è stato inviato (come meglio si preciserà in seguito) al Consorzio interuniversitario "*CINECA*" di Bologna, che li ha anonimamente ed automaticamente corretti, a mezzo lettura ottica, collegando l'esito della correzione al codice identificativo di ciascun elaborato;

- il controllo della Commissione, in sede di consegna delle relative schede, il giorno - 5.9.2011 - della prova, non ha implicato alcun formale abbinamento (tra i nominativi e gli elaborati medesimi) tale da pregiudicare la trasparenza del successivo procedimento di correzione; a meno di volere ipotizzare condotte fraudolente e penalmente rilevanti, che ove esistenti andrebbero accertate nelle competenti sedi (ma che, di per sé, sono inidonee ad invalidare il procedimento come già ritenuto da questo T.A.R., Sez. 1[^] con le sentt. nn. 2103/2011, 2104/2011 e 2105/2011). Tanto che gli stessi ricorrenti riconoscono come detto abbinamento sia avvenuto solo il 14.9.2011, ossia dopo che il CINECA aveva effettuato e trasmesso all'Università le correzioni (si vedano in atti, ad. esempio, le copie delle e-mail intercorse due giorni prima, il 12.9.2011, tra la Dott.ssa Capria, il Dott. Gennuso il Dott. Toscano ed il Dott. Mannino);

- la Commissione, del resto, aveva - nella ricordata occasione della consegna delle schede-quiz - il preciso DOVERE di accertare la corrispondenza del codice identificativo del candidato, visibile nella “*finestra trasparente*” della busta contenente la scheda anagrafica, con quello visibile nella analoga “*finestra*” presente nella busta contenente la scheda-quiz; e ciò all’ineludibile fine di accertare che ciascun candidato consegnasse il proprio compito, ossia la medesima scheda-quiz ricevuta al momento del suo ingresso nella sede della prova (e ciò per evitare episodi di fraudolenta sostituzione di schede tra i candidati testimoniati, purtroppo, dalle cronache di qualche anno addietro);

- è del tutto irrilevante, pertanto, in termini di legittimità, l'affermazione dei ricorrenti secondo cui "*Prima della correzione, quindi, i commissari di Messina sapevano a chi apparteneva quel determinato codice*"; vale, invece, sul punto la contraria e puntuale deduzione dall'Avvocatura dello Stato laddove si precisa che: a) “*l'esigenza di trasparenza di tutte le fasi del procedimento, posta dall'art. 12, comma 1, D.M. 15 giugno 2011, si affianca alla necessità di garantire il riconoscimento dell'identità degli studenti e la*

vigilanza sui candidati, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12" (pag. 3 della memoria depositata il 17.12.2011); b) nulla dimostra che nella specie si siano ripetuti gli errori di cui al "*parere del Consiglio di Stato n. 3672/2011*";

- è pur vero che all'atto della consegna degli elaborati la Commissione è venuta a conoscenza (il che - come detto - era un suo preciso dovere) del codice identificativo dei candidati e degli elaborati, ma ciò non risulta sia stato formalmente *annotato* da alcuna parte, sicché il ricorso, nell'immorare su tale circostanza, finisce col porre una questione puramente ipotetica, ossia la possibile personale memorizzazione di detti dati da parte di qualcuno intenzionato a porre in essere future attività illecite, come la sostituzione dei compiti, o la manomissione degli stessi prima della correzione, che - come già detto - esulano comunque dal presente giudizio;

Considerato, altresì, che il verbale del 5.9.2011 redatto dalla Commissione sembra in effetti semplicemente dare atto che è stata verificata la chiusura delle buste consegnate dai candidati a conclusione della prova, non che la Commissione abbia essa stessa proceduto a chiuderle (e comunque, nemmeno una tale evenienza sembra, nel contesto delle operazioni di cui sopra svoltesi alla presenza e sotto il controllo diretto dei candidati interessati, essere tale da pregiudicare la regolarità sostanziale e la trasparenza del procedimento);

- che lo stesso è a dirsi per la dedotta omessa verbalizzazione di quanto è accaduto dopo le 18,30 del giorno 5.9.2011, mentre appare sufficiente, sul piano della trasparenza, la formale verbalizzazione, in pari data, della consegna di tutto il materiale sigillato nei due distinti "*scatoloni*" di cui sopra, dal Dott. Gennuso al Sig. Giannone "*funzionario dell'Università incaricato del trasporto dei plichi a Bologna*" (cfr. relazioni della P.A. prima citate) per la futura correzione da parte del CINECA, ossia - come precisato dall'Avvocatura dello Stato - nel rispetto delle modalità di conservazione del materiale definite nell'"*Allegato 1 del D.M. 15.6.2011*";

- che, relativamente al lasso di tempo intercorso per la consegna degli elaborati al CINECA, la P.A. specifica fondatamente, nella relazione dell'1.2.2012, che il D.M. 15.6.2011 prevede, al punto 11, il termine di ventiquattro ore per l'invio dalle isole; termine nella specie rispettato perché il predetto Sig. Giannone, consegnatario del materiale di cui sopra, è partito il 6.9.2011 per Bologna, ivi consegnando lo stesso giorno al CINECA (vedasi in atti la ricevuta di consegna di pari data) lo “*scatolone*” contenente – come sopra precisato - i 1599 elaborati anonimi da correggere;

- che i singoli elaborati, come sottolinea ancora la P.A. (senza alcuna sostanziale controdeduzione da parte dei ricorrenti), erano inseriti in singole buste chiuse con un peculiare sistema anti-apertura abusiva e “*finestra trasparente*” per la visione del solo numero di codice assegnato a ciascun candidato all'atto dell'ammissione alla prova e che non risulta, in atti, che si siano rinvenuti buste o altri plichi manomessi;

- che da tale materiale anonimo e sigillato il CINECA ha ricavato l'elenco (*file*) di n. 1599 codici che dopo la correzione (ossia il 14.12.2011) la Commissione ha abbinato all'elenco nominativo dei candidati ricavato dalle buste contenenti le schede anagrafiche, onde stilare la graduatoria (nominativa) impugnata;

- che i ricordati *file* creati il 14.9.2011 per l'abbinamento tra nomi dei candidati e gli elaborati, cui fa riferimento la pur abile ed ampia difesa dei ricorrenti, si pongono a valle della correzione (peraltro, si ripete, automatica) delle schede da parte del CINECA, onde non è dato comprendere, sulla base degli atti di causa, come tale abbinamento possa avere creato un concreto *vulnus* al principio dell'anonimato;

Ritenuto, alla stregua delle riferite considerazioni, che nessuna delle addotte censure appare meritevole di essere condivisa (quanto meno in termini di rilevanza sostanziale) e che il procedimento seguito dall'Università di Messina appare nel suo complesso corretto;

Considerato che relativamente alle restanti censure, relative allo scorrimento della graduatoria per la copertura di tutti i posti disponibili, anche quelli destinati agli studenti extracomunitari, il Collegio non può che ribadire il relativo principio e quindi il dovere dell'Università di assegnare detti posti scorrendo la graduatoria al fine di assicurare il massimo impiego delle risorse didattiche e scientifiche dell'Ateneo (cfr., in questo senso, TAR Catania, Sez. 3[^], sent. n. 2301/2011 e da ultimo Cons. Stato, Sez. 6[^], Ord.za n. 647/2012);

- che tuttavia nessuno dei ricorrenti si colloca in graduatoria in posizione tale da potersi ragionevolmente ritenere abbia diritto al detto scorrimento (cfr. graduatoria in atti e distacco di posizione dei ricorrenti rispetto all'ultimo studente iscritto, che nello stesso ricorso è indicato essere il 244° in graduatoria), sicché la sottesa domanda è da dichiararsi inammissibile per difetto di interesse;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso dev'essere nel suo complesso respinto, siccome privo di giuridico fondamento;

- che, attesa la natura della controversia e valutata la natura dell'interesse azionato dai ricorrenti, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta

Compensa le spese del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)